

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3685**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FINI)

**di concerto col Ministro per le politiche comunitarie**

(LA MALFA)

**col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2005**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	6
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	8
Disegno di legge .....	»	9
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio europeo ha sottolineato, a più riprese, l'importanza di rafforzare, nel quadro della cooperazione di polizia tra gli Stati membri, la funzione operativa di sostegno di Europol alle rispettive autorità di polizia nella prevenzione e nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata.

Nella prevenzione e nella lotta contro il crimine organizzato, Europol si prefigge l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei servizi competenti degli Stati membri e di favorire la loro cooperazione in settori sempre più numerosi. Nello svolgimento delle sue funzioni, Europol collabora con la *Task Force* dei Capi delle polizie degli Stati membri e con Eurojust e può partecipare alle squadre investigative comuni.

Già nell'ottobre 1999, il Consiglio europeo di Tampere aveva sottolineato come l'Europol rivestisse un ruolo fondamentale per favorire la cooperazione tra gli Stati membri nelle indagini sul crimine organizzato transnazionale, nella prevenzione della criminalità, nell'analisi della minaccia dei fenomeni criminali a livello di Unione europea. Successivamente, con l'adozione del Programma dell'Aja da parte del Consiglio europeo, nel novembre 2004, la realizzazione del potenziale di Europol è divenuto di primaria importanza. In tale occasione, infatti, il Consiglio europeo ha esortato gli Stati membri a consentire ad Europol, anche in cooperazione con Eurojust, di svolgere appieno il suo ruolo cruciale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera organizzata, ratificando ed attuando efficacemente gli strumenti necessari, nonché fornendo ad Europol tutte le informazioni di qualità necessarie ed incoraggiando una buona cooperazione tra le autorità nazionali competenti ed Europol. Tale concetto è stato ripreso, da ultimo, anche dal Piano d'azione del Consiglio e della

Commissione del giugno 2005 sull'attuazione del Programma dell'Aja, laddove si menziona il rafforzamento ed il miglioramento degli strumenti di lotta alla criminalità organizzata.

Il Protocollo in esame, firmato a Bruxelles il 27 novembre 2003, è pienamente in linea con tali sviluppi che ha, anzi, contribuito a prefigurare, ampliando la nozione di forma grave di criminalità organizzata, introducendo una tipologia più vasta di reati. Vengono introdotte, infatti, alcune modifiche al testo della Convenzione istitutiva di Europol (ratificata dall'Italia con legge 23 marzo 1998, n. 93), con l'obiettivo di rendere ancora più focale il ruolo di Europol nella cooperazione tra le polizie europee, nonché di rafforzarne la funzione operativa di sostegno alle autorità nazionali. Il Protocollo si inserisce, quindi, nel quadro dell'azione di potenziamento di Europol, in un contesto europeo ed internazionale in cui la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata vanno assumendo un'importanza sempre maggiore.

#### *Esame dell'articolato*

Il Protocollo innova la Convenzione Europol modificando o sostituendo alcuni articoli.

L'articolo 1 del Protocollo modifica, sostituisce ed integra diversi articoli della Convenzione.

In particolare, l'articolo 1:

sostituisce l'articolo 2 della Convenzione, ampliando la competenza di Europol alla prevenzione ed al contrasto di altri reati quali reati commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica e la libertà delle persone e dei beni, il traffico illecito di droga, le attività illecite di riciclaggio di denaro, il traffico illecito di materie nucleari e radioattive, l'organizzazione clandestina di

immigrazione, la tratta di esseri umani, la criminalità connessa con il traffico di veicoli rubati, nonché i tipi di reato elencati nell'allegato o forme specifiche di essi;

all'articolo 3 della Convenzione:

inserisce al paragrafo 3 la fornitura di assistenza tecnica tra gli Stati membri;

aggiunge un paragrafo 4 ove si prevede che Europol sia il punto di contatto dell'Unione europea nei suoi rapporti con i Paesi terzi e le organizzazioni per la repressione della falsificazione dell'euro;

all'articolo 4 della Convenzione:

sostituisce il paragrafo 2 prevedendo la possibilità di diretti contatti tra i servizi nazionali competenti ed Europol, purché sia comunque assicurato il coinvolgimento preliminare dell'unità nazionale Europol;

specifica al paragrafo 5 che l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri concerne quelle riguardanti il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna;

sostituisce il paragrafo 7 specificando che le riunioni dei capi delle unità nazionali avvengono su iniziativa degli stessi o su richiesta di Europol.

Dopo l'articolo 6 della Convenzione, l'articolo 1 del Protocollo inserisce l'articolo 6-bis che disciplina il trattamento dei dati.

In merito all'articolo 9 della Convenzione:

riformula parzialmente il testo del paragrafo 1 relativamente alla competenza all'introduzione ed al richiamo dei dati immessi nel sistema informativo Europol;

aggiunge il paragrafo 4 che introduce una limitata capacità di accesso ai dati Europol da parte dei servizi nazionali competenti.

Per quanto riguarda l'articolo 10:

modifica il paragrafo 1 in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 2 della Convenzione;

aggiunge al paragrafo 5 che l'utilizzazione dei dati trasferiti in forma automatizzata è disciplinata dalle disposizioni giuridiche dell'Unione europea o internazionali riguardanti la materia;

modifica il paragrafo 8, stabilendo la competenza a decidere sulla diffusione dei dati di analisi.

aggiunge il paragrafo 9 che disciplina la partecipazione di esperti di Paesi terzi o organismi terzi ai gruppi di analisi;

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del Protocollo:

l'articolo 12 che disciplina la Decisione costitutiva per ogni archivio automatizzato, viene riformulato;

l'articolo 16 viene sostituito, modificandolo sulle disposizioni relative al controllo delle interrogazioni di dati;

l'articolo 21, paragrafo 3, viene modificato, relativamente all'esame annuale del giudizio sulla conservazione dei dati;

l'articolo 28 viene modificato riguardo alle competenze e alle modalità decisionali del Consiglio di amministrazione;

viene introdotto l'articolo 32-bis che disciplina il diritto di accedere ai documenti Europol;

l'articolo 34 è sostituito, modificando le modalità di informazione del Parlamento europeo;

l'articolo 35, paragrafo 4, è modificato, prevedendo che il piano finanziario quinquennale sia trasmesso al Consiglio e da quest'ultimo per informazione anche al Parlamento europeo;

l'articolo 39, paragrafo 4, viene modificato, adeguando la fonte normativa circa le giurisdizioni nazionali competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità di Europol;

l'articolo 42 viene integrato con il paragrafo 3, che disciplina la collaborazione con Eurojust, affermando il principio della stretta collaborazione;

all'articolo 43, il paragrafo 3 viene sostituito prevedendo la modifica dell'allegato della Convenzione e l'aggiunta di altre tipologie di criminalità internazionale.

Infine, l'articolo 1 del Protocollo modifica l'allegato alla Convenzione Europol in conseguenza dell'ampliamento della competenza dell'organismo.

L'articolo 2 e l'articolo 3 del Protocollo dettano le norme in materia di ratifica ed entrata in vigore.

L'articolo 4 disciplina l'adesione di nuovi Stati che diventino membri dell'Unione europea.

L'articolo 5 stabilisce che il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del Protocollo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con riferimento all'apposito capitolo 2852 gestito dal

Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, concernente «Contributo per la partecipazione all'Ufficio europeo di polizia - Europol».

L'ampliamento delle funzioni di Europol, perseguito dal Protocollo in esame, è ricompreso nel predetto contributo non implicando ulteriore fabbisogno in termini di risorse finanziarie, non si rende, quindi, necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 stabilisce entrata in vigore della legge.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Necessità dell'intervento normativo.*

Il disegno di legge proposto autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica alcuni articoli della Convenzione, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, al fine di consentire all'Europol di funzionare efficacemente come punto focale della cooperazione tra le polizie europee, rafforzandone la funzione operativa di sostegno alle autorità di polizia nazionali.

Il recepimento del suddetto strumento internazionale tramite le procedure di ratifica parlamentare, si rende necessario in quanto la Convenzione che il Protocollo in questione interviene a modificare è stata a suo tempo ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 93.

*Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il Protocollo in esame modifica la Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL).

Sotto il profilo dell'incidenza del disegno di legge proposto sull'ordinamento interno, non si rendono, peraltro, necessarie norme di adeguamento della legislazione vigente e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo contenente soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari.

*Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il disegno di legge intende assicurare l'efficacia nell'ordinamento interno di uno strumento comunitario, quale il Protocollo in parola, firmato a Bruxelles il 27 novembre 2003. Le disposizioni del disegno di legge di ratifica del Protocollo sono, quindi, coerenti con il diritto comunitario.

*Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del Titolo V della Costituzione (art. 117, secondo comma, lettere a) e 1) Cost.).

*Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

La disciplina del Protocollo è coerente con le norme primarie di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali.

*Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

La materia oggetto del disegno di legge è assistita da riserva di legge non suscettibile di delegificazione.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*a) Ambito dell'intervento: destinatari*

Il Protocollo, nell'intervenire su alcune disposizioni di carattere generale della Convenzione Europol, quali quelle che definiscono l'obiettivo di Europol, i relativi collegamenti con gli organismi nazionali preposti alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità, nonché la disciplina del Sistema d'informazione, interessa, potenzialmente, tutti i soggetti e gli organi che svolgono funzioni rientranti nella disciplina della predetta Convenzione.

Inoltre, l'articolo 1, punto 17, del medesimo Protocollo, volto ad introdurre l'articolo 32-bis nella Convenzione Europol, prevede la possibilità dell'Europol di adottare disposizioni per regolare l'accesso ai documenti «per qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro».

*b) Obiettivi e risultati attesi*

L'obiettivo perseguito dal disegno di legge è quello di rendere operative nell'ordinamento interno le modifiche apportate alla Convenzione Europol dal Protocollo, firmato a Bruxelles il 27 novembre 2003, e finalizzate, nel complesso, a rafforzare la funzione operativa di sostegno dell'Europol alle autorità di polizia nazionali.

*c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività*

Il provvedimento non presenta profili problematici sotto il profilo dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, né implica particolari condizioni di operatività, tenuto conto che riguarda settori di attività già svolta dagli organismi interni eventualmente interessati.

*d) Impatto sui destinatari*

L'impatto sui destinatari è da valutarsi positivamente tenuto conto che il rafforzamento delle funzioni dell'Europol, perseguito dal disegno di legge, costituisce un valore aggiunto nel campo della prevenzione ed il contrasto alle gravi forme di criminalità organizzata di natura internazionale previste dalla Convenzione Europol.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



PROTOCOLLO

ELABORATO IN BASE ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1 DELLA CONVENZIONE  
CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL),  
CHE MODIFICA DETTA CONVENZIONE



LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, parti contraenti della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 27/11/2003,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) È necessaria una revisione della convenzione Europol alla luce delle discussioni in sede di Consiglio.
- (2) Occorre dare all'Europol il necessario sostegno e la possibilità di funzionare efficacemente come punto focale della cooperazione fra le polizie europee.
- (3) Occorre apportare le necessarie modifiche alla convenzione Europol per rafforzare in tal modo la funzione operativa di sostegno dell'Europol alle autorità di polizia nazionali.
- (4) Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Europol ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità degli Stati membri nelle indagini sulla criminalità transfrontaliera, a sostegno della prevenzione della criminalità, dell'analisi e delle indagini a livello di Unione. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a dare all'Europol il necessario sostegno,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

La Convenzione Europol è modificata come segue:

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Obiettivo

1. L'obiettivo dell'Europol è di migliorare, nel quadro della cooperazione di polizia tra gli Stati membri ai sensi del trattato sull'Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere le forme gravi di criminalità internazionale, qualora vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi di ritenere che sia coinvolta una struttura criminale organizzata e che due o più Stati membri siano lesi in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri. Ai sensi della presente convenzione sono considerati forme gravi di criminalità internazionale i seguenti reati: reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni, traffico illecito di droga, attività illecite di riciclaggio di denaro, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, organizzazione clandestina di immigrazione, tratta di esseri umani, criminalità connessa con il traffico di veicoli rubati nonché i tipi di reato elencati nell'allegato o forme specifiche di essi.

2. Su proposta del consiglio di amministrazione, il Consiglio stabilisce all'unanimità le priorità dell'Europol al fine di prevenire e combattere le forme gravi di criminalità internazionale che rientrano nel suo mandato.

3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende i reati ad essi connessi. Essa, tuttavia, non comprende i reati presupposto delle attività illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalità rispetto alle quali l'Europol, ai sensi del paragrafo 1, non è competente.

Si considerano connessi e vengono presi in considerazione secondo le modalità precisate agli articoli 8 e 10:

- i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;
- i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;
- i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol.

4. Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità."
- 2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. inoltre, nell'ambito dell'obiettivo previsto all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante consigli e attività di ricerca, in particolare nei seguenti settori:
- 1) formazione dei membri dei servizi competenti;
  - 2) organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi agevolando la fornitura di assistenza tecnica tra gli Stati membri;
  - 3) metodi di prevenzione dei reati;
  - 4) metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di indagine."



b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Fatta salva la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, e del suo protocollo, l'Europol funge inoltre da punto di contatto dell'Unione europea nei suoi contatti con i paesi terzi e le organizzazioni per la repressione della falsificazione dell'euro."

3) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti. Gli Stati membri possono tuttavia permettere contatti diretti tra i servizi nazionali competenti designati e l'Europol purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, compreso il coinvolgimento preliminare dell'unità nazionale.

Allo stesso tempo l'unità nazionale riceve dall'Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra l'Europol e i servizi nazionali competenti designati. Le relazioni tra l'unità nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, segnatamente dalle norme costituzionali."

- b) Al paragrafo 5, le parole "quali sono enunciate nell'articolo K.2, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna".
- c) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- "7. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente per assistere l'Europol, di loro propria iniziativa o su richiesta, fornendo le loro consulenze."
- 4) È inserito il seguente articolo:
- "Articolo 6 bis  
Trattamento delle informazioni da parte dell'Europol
- A sostegno dello svolgimento delle sue funzioni, l'Europol può procedere anche al trattamento di dati al fine di determinare la pertinenza di tali dati per le funzioni svolte dall'Europol e se possano essere inseriti nel sistema informatizzato delle informazioni raccolte di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
- Le parti contraenti riunite in seno al Consiglio stabiliscono, deliberando alla maggioranza di due terzi, le condizioni per il trattamento dei dati, in particolare riguardo all'accesso a tali dati e al loro uso, nonché i termini per la loro memorizzazione e cancellazione, che non possono essere superiori a sei mesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14. Il consiglio di amministrazione prepara le decisioni delle parti contraenti e consulta l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24."

5) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Le unità nazionali, gli ufficiali di collegamento, il direttore, i vicedirettori o gli agenti debitamente autorizzati hanno il diritto di introdurre direttamente dati nel sistema di informazione, come pure di richiamarli dal medesimo.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Oltre alle unità nazionali e alle persone indicate al paragrafo 1, anche i servizi competenti a tal fine designati dagli Stati membri hanno la facoltà di interrogare il sistema di informazione dell'Europol. Il risultato della richiesta indica tuttavia esclusivamente se i dati richiesti sono disponibili nel sistema di informazione dell'Europol. Ulteriori informazioni possono essere ottenute per il tramite dell'unità nazionale Europol.

Le informazioni relative ai servizi competenti designati, e le successive modifiche, sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio che provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

6) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Ove ciò sia necessario per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol può memorizzare, modificare e utilizzare in altri archivi, oltre ai dati non personali, dati relativi ai reati di competenza dell'Europol, compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, ove siano destinati a lavori d'analisi specifici concernenti:";

b) al paragrafo 2, il punto 1, è sostituito dal seguente:

"1. gli analisti e gli altri agenti dell'Europol designati dalla direzione dello stesso;"

c) dopo il paragrafo 2, punto 2, è aggiunto il comma seguente:

"Soltanto gli analisti sono autorizzati a introdurre dati nell'archivio in questione e a modificarli; tutti i partecipanti possono ricercare dati nell'archivio";

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora nel quadro di strumenti giuridici dell'Unione europea o strumenti giuridici internazionali l'Europol abbia ottenuto il diritto di interrogare in modo automatizzato altri sistemi di informazione, può ricercare dati di carattere personale secondo tali modalità nel caso in cui ciò sia necessario per consentirgli di adempiere le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2. L'utilizzazione di tali dati da parte dell'Europol è disciplinata dalle disposizioni di detti strumenti giuridici dell'Unione europea o internazionali applicabili in materia.";

- e) al paragrafo 8, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"La diffusione o l'utilizzazione operativa dei dati comunicati è subordinata alla decisione dello Stato membro che ha trasmesso i dati all'Europol. Se non è possibile stabilire quale Stato membro ha trasmesso i dati all'Europol, la decisione sulla diffusione o utilizzazione operativa dei dati è presa dai partecipanti all'analisi. Uno Stato membro o un esperto associato che si aggiunge a un'analisi in corso non può, in particolare, diffondere o utilizzare i dati senza il consenso preventivo dello Stato membro inizialmente interessato.";

- f) è aggiunto il paragrafo seguente:

"9. L'Europol può invitare esperti di Stati o organismi terzi ai sensi del paragrafo 4 da associare alle attività di un gruppo di analisi, se:

- 1) è in vigore un accordo tra l'Europol e lo Stato o l'organismo terzo, che contiene disposizioni appropriate sullo scambio di informazioni, compresa la trasmissione di dati personali, nonché sulla riservatezza delle informazioni scambiate;
- 2) l'associazione degli esperti dello Stato o organismo terzo è nell'interesse degli Stati membri;
- 3) lo Stato o l'organismo terzo è direttamente interessato dal lavoro di analisi; e se
- 4) tutti i partecipanti ai sensi del paragrafo 2 accettano che gli esperti dello Stato o organismo terzo vengano associati alle attività del gruppo di analisi.

L'associazione di esperti di uno Stato o organismo terzo alle attività di un gruppo di analisi è subordinata a un accordo tra l'Europol e il suddetto Stato o organismo terzo. Le norme che disciplinano tali accordi sono stabilite dal consiglio di amministrazione che delibera alla maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Gli accordi tra l'Europol e uno Stato o organismo terzo sono trasmessi all'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24 la quale può formulare, all'attenzione del consiglio di amministrazione, le osservazioni che reputa necessarie."

7) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Decisione costitutiva degli archivi

1. Per ciascun archivio automatizzato contenente dati di carattere personale, che esso gestisce a norma dell'articolo 10 nell'ambito delle sue funzioni, l'Europol deve stabilire, in una decisione costitutiva, i seguenti elementi:

- 1) denominazione dell'archivio;
- 2) scopo dell'archivio;
- 3) categorie di persone su cui si archiviano dati;
- 4) tipo dei dati da memorizzare ed eventualmente i dati strettamente necessari tra quelli enumerati all'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981;
- 5) i vari tipi di dati di carattere personale che servono per accedere all'archivio nel suo insieme;
- 6) trasmissione o introduzione dei dati da memorizzare;
- 7) condizioni richieste per poter trasmettere i dati di carattere personale dell'archivio, con precisazione dei destinatari e della procedura da seguire;

- 8) frequenza dei controlli e durata dell'archiviazione;
  - 9) modalità relative alla stesura dei verbali.
2. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24 sono immediatamente avvertiti dal direttore dell'Europol della decisione costitutiva dell'archivio e ricevono comunicazione del fascicolo.
- L'autorità di controllo comune può formulare, all'attenzione del consiglio di amministrazione, le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore dell'Europol può chiedere all'autorità di controllo comune di procedervi entro tempi determinati.
3. In qualsiasi momento il consiglio di amministrazione può incaricare il direttore dell'Europol di modificare una decisione costitutiva o di chiudere l'archivio. Il consiglio di amministrazione decide la data in cui siffatta modifica o chiusura prendono effetto.
4. Gli archivi non possono essere conservati per più di tre anni. Tuttavia, prima della scadenza di questo periodo, l'Europol prende in esame la necessità di conservazione degli archivi. Qualora strettamente necessario allo scopo degli archivi, il direttore dell'Europol può deciderne la conservazione per un altro triennio. In tali casi si applica la procedura specificata nei paragrafi da 1 a 3."



- 8) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Disposizioni relative al controllo dei richiami

L'Europol fissa adeguati meccanismi di controllo che consentono di verificare la legittimità dei richiami effettuati nell'ambito del sistema informatizzato di raccolte di informazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 6 bis.

I dati così ricavati possono essere utilizzati dall'Europol e dalle autorità di controllo di cui agli articoli 23 e 24 soltanto allo scopo sopra indicato e sono cancellati dopo sei mesi, a meno che i dati non siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di amministrazione disciplina i dettagli relativi a tali meccanismi di controllo, sentito il parere dell'autorità di controllo comune."

- 9) L'articolo 18 è modificato come segue:

al paragrafo 1, il punto 3), è sostituito dal seguente:

- "3) ciò sia ammesso dalle norme generali di cui al paragrafo 2; tali norme possono prevedere una deroga al punto 2) in casi eccezionali qualora il direttore dell'Europol consideri assolutamente necessaria la trasmissione dei dati per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi dell'Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità. Il direttore dell'Europol tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati dello Stato o dell'organismo in questione ai fini di conciliare questo livello di protezione dei dati con gli interessi di cui sopra."
- 10) All'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. La necessità di un'ulteriore conservazione dei dati di carattere personale concernenti persone di cui all'articolo 10, punto 1) forma oggetto di esame annuale, che forma oggetto di un'indicazione. La conservazione di tali dati negli archivi di cui all'articolo 12 non può superare il periodo di esistenza degli archivi."
- 11) All'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:
- "4. I principi stabiliti nel presente titolo riguardo al trattamento dell'informazione si applicano a dati contenuti in dossier."
- 12) All'articolo 24, paragrafo 6, la frase "Queste sono trasmesse al Consiglio secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea" è sostituita dalla seguente:
- "Queste sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio;".

- 13) All'articolo 26, paragrafo 3, sono soppresse le parole "e del titolo VI del trattato sull'Unione europea".
- 14) L'articolo 28 è modificato come segue:
- a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
- "1) collabora alla fissazione delle priorità per l'Europol per quanto riguarda la lotta e la prevenzione delle forme gravi di criminalità internazionale nell'ambito del suo mandato (articolo 2, paragrafo 2);";
- b) sono inseriti i seguenti punti:
- "3bis) collabora alla fissazione delle condizioni relative al trattamento dei dati ai fini di stabilire se tali dati sono pertinenti ai suoi compiti e possono essere inseriti nel sistema informatizzato di raccolta di informazioni (articolo 6 bis);"
- "4 bis) stabilisce deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri le norme che disciplinano gli accordi relativi all'associazione di esperti di uno Stato terzo o organismo terzo alle attività di un gruppo di analisi (articolo 10, paragrafo 9);"
- c) il punto 7 è sostituito dal seguente:
- "7) può impartire istruzioni al direttore dell'Europol di modificare una decisione costitutiva di un archivio o chiudere il suddetto archivio (articolo 12, paragrafo 3);";

d) è inserito il seguente punto:

"14 bis) adotta, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, le norme che disciplinano l'accesso ai documenti dell'Europol (articolo 32 bis);";

e) il punto 22 è sostituito dal seguente:

"22) collabora a un'eventuale modifica della presente convenzione o del relativo allegato (articolo 43);";

f) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10) Tenendo conto delle priorità stabilite dal Consiglio conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e delle informazioni aggiornate fornite dal direttore dell'Europol di cui all'articolo 29, paragrafo 3, punto 6, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno all'unanimità:

- 1) una relazione generale sulle attività svolte dall'Europol nell'anno precedente;
- 2) una relazione sulle attività future dell'Europol, che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e delle incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol.

Queste relazioni sono presentate al Consiglio affinché ne prenda atto e le approvi. Esse sono trasmesse dal Consiglio per informazione anche al Parlamento europeo."

15) All'articolo 29, paragrafo 3:

- il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6) l'invio periodico al consiglio di amministrazione di informazioni aggiornate sull'attuazione delle priorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2);"

- è aggiunto il punto seguente:

"7) tutti gli altri compiti affidatigli dalla presente convenzione o dal consiglio di amministrazione."

16) All'articolo 30, paragrafo 1, sono soppresse le parole: "titolo VI del".

17) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 32 bis

Diritto di accedere ai documenti dell'Europol

Su proposta del direttore dell'Europol, il consiglio di amministrazione adotta, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, disposizioni riguardanti l'accesso ai documenti dell'Europol per qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, tenendo conto dei principi e delle limitazioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea."

18) L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

Informazione del Parlamento europeo

1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo conformemente alla procedura di consultazione prevista dal trattato sull'Unione europea in merito a un'iniziativa di uno Stato membro o a una proposta della Commissione pertinente all'adozione di qualsiasi misura di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 4, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 2, oppure in occasione dell'eventuale modifica della presente convenzione o dell'allegato.

2. La Presidenza del Consiglio o il suo rappresentante possono presentarsi dinanzi al Parlamento europeo per discutere di questioni generali inerenti all'Europol. La Presidenza del Consiglio o il suo rappresentante possono essere assistiti dal direttore dell'Europol. Nei confronti del Parlamento europeo la Presidenza del Consiglio o il suo rappresentante tengono conto degli obblighi di riservatezza e di protezione del segreto.

3. Gli obblighi previsti dal presente articolo lasciano impregiudicati i diritti dei parlamenti nazionali ed i principi generali applicabili alle relazioni con il Parlamento europeo ai sensi del trattato sull'Unione europea."

19) All'articolo 35, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

"Il piano finanziario quinquennale è trasmesso al Consiglio. Esso è trasmesso dal Consiglio per informazione anche al Parlamento europeo."

- 20) All'articolo 39, paragrafo 4, la parte di frase a partire dalle parole "della convenzione di Bruxelles" è sostituita dalla seguente:

"del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale."

- 21) All'articolo 42 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. L'Europol istituisce e mantiene una stretta cooperazione con l'Eurojust qualora sia importante per l'espletamento dei compiti dell'Europol e per il conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto della necessità di evitare un doppio sforzo. Gli elementi essenziali di tale cooperazione sono determinati mediante un accordo da definire conformemente alla presente convenzione e alle relative misure di attuazione."

- 22) L'articolo 43 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, le parole "dell'articolo K.1, punto 9" sono soppresse;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Tuttavia, il Consiglio, che delibera all'unanimità, può decidere, previa discussione in merito del consiglio di amministrazione, di modificare l'allegato della presente convenzione con l'aggiunta di altre forme gravi di criminalità internazionale o la modifica delle definizioni ivi contenute."

23) L'allegato è modificato come segue:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO di cui all'articolo 2

Elenco delle altre forme gravi di criminalità internazionale di cui l'Europol è competente ad occuparsi integrando quelle già previste nell'articolo 2, paragrafo 1, nel rispetto degli obiettivi dell'Europol enunciati all'articolo 2, paragrafo 1:".

b) Il paragrafo che inizia con le parole "a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre" è soppresso.

c) Nel paragrafo che inizia con le parole "per quanto riguarda le forme di criminalità menzionate all'articolo 2, paragrafo 2", i termini "articolo 2, paragrafo 2" sono sostituiti da "articolo 2, paragrafo 1".

d) Dopo le parole "firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990" è aggiunto il seguente trattino:  
"- traffico illecito di droga: i reati quali elencati all'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché quelli che figurano nelle disposizioni che modificano o sostituiscono tale convenzione."



- 24) All'articolo 10, paragrafi 1 e 4, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 e 6, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 35, paragrafi 5 e 9, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 2 e all'articolo 43, paragrafo 1, le parole "secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea" sono soppresse.

## ARTICOLO 2

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalità.

## ARTICOLO 3

Se il presente protocollo entra in vigore a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, prima che il protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione<sup>1</sup> sia entrato in vigore a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo stesso, quest'ultimo protocollo si considera abrogato.

## ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrerà in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtù del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.

#### ARTICOLO 5

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre del dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil ar an seachtú lá is fiche de Shamhain sa bhliain dhá mhíle is a trí.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Novembro de dois mil e três.


Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenäseitsemäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde november tjugohundratre.


Pour le gouvernement du Royaume de Belgique  
Voor de Regering van het Koninkrijk België  
Für die Regierung des Königreichs Belgien




For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française




Thar ceann Rialtas na hÉireann  
For the Government of Ireland




Per il Governo della Repubblica italiana




Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg




Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Regierung der Republik Österreich




Pelo Governo da República Portuguesa




Suomen hallituksen puolesta  
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio Bruxelles.


De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Källä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta peräisestä tekstistä.


Foranstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

as,  
les, den  
den  
as,  
s, le  
s, addi'



28 -11- 2003

for el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Union Europea  
for Generalsekretæren/højststående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union  
for den Generalsekretär/Höhen Vertreter des Rates der Europäischen Union  
το Γενικό Γραμματέα/Υπάτο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union  
for le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne  
il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea  
for de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie  
Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia  
oppan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta  
generalsekretæren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

  
C. ELSEN  
Directeur Général

